

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. <i>(Seguito dell'esame e rinvio)</i>	3
ALLEGATO (Proposte emendative approvate)	26

SEDE CONSULTIVA:

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico. Nuovo testo C. 3954 Governo (Parere alla II Commissione) <i>(Esame e rinvio)</i> .	23
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	25

SEDE REFERENTE

Venerdì 15 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA, indi del vicepresidente Rocco PALESE. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gianclaudio Bressa.

La seduta comincia alle 9.50.

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio.

C. 3926 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2016.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che il deputato Marguerettaz ritira l'emendamento a sua prima firma 12.5. Avverte, altresì, che il deputato Carra sottoscrive le

proposte emendative Marchetti 7.20, Cenni 7.047, Guerra 7.082, Cenni 8.031, Marchi 8.035, 8.033, 9.28 e 9.059; il deputato Pastorino sottoscrive gli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050; i deputati Abrignani e Cenni sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013; il deputato Boccadutri sottoscrive gli emendamenti Melilli 1.4 e 1.5; il deputato Borghi sottoscrive l'emendamento De Menech 16.4.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone di mantenere accantonati gli emendamenti Melilli 1.5 e 1.4 e Castricone 1.1 e 1.2. Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fragonelli 1.08.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli emenda-

menti Melilli 1.5 e 1.4 e Castricone 1.1 e 1.2 rimangono accantonati.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Fragomeli 1.08.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Melilla 2.06. Invita i presentatori al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Cariello 2.016 e 2.015, in quanto sarebbero assorbiti dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067 che si riserva di proporre. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Censore 2.018 e propone di mantenere accantonato l'articolo aggiuntivo Palese 2.026.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Francesco CARIELLO (M5S) chiede di mantenere accantonati gli articoli aggiuntivi 2.016 e 2.015, di cui è primo firmatario, in attesa di valutare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, acconsente alla proposta di accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, gli articoli aggiuntivi Cariello 2.016 e 2.015 e Palese 2.026 rimangono accantonati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Melilla 2.06 e approva l'articolo aggiuntivo Censore 2.018 (*vedi allegato*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone che rimangano accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, rimangono

accantonate le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Causin 4.13 e propone di lasciare accantonate le altre proposte emendative riferite all'articolo 4 già precedentemente accantonate.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

La Commissione approva l'emendamento Causin 4.13 (*vedi allegato*).

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 5 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Melilla 5.2 e parere favorevole sull'emendamento Brugnerotto 5.1.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Rocco PALESE (Misto-CR) sottoscrive l'emendamento Brugnerotto 5.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Melilla 5.2 ed approva l'emendamento Brugnerotto 5.1 (*vedi allegato*).

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 6 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone di lasciare accantonato l'emendamento Berlinghieri 6.3 e l'articolo aggiuntivo Fassina 6.01, quest'ultimo in quanto sarebbe assorbito dalla riformulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067 che si riserva di proporre.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, rimangono

accantonati l'emendamento Berlinghieri 6.3 e l'articolo aggiuntivo Fassina 6.01.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, prima di passare all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, chiede una breve sospensione della seduta.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10, riprende alle 10.05.

La Commissione riprende l'esame delle proposte emendative riferite agli articoli 7 e 8 precedentemente accantonate.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 7 e 8, in quanto tali pareri presentano elementi di connessione. Desidera prima di tutto illustrare la proposta di riformulazione dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (*vedi allegato*), in quanto la sua eventuale approvazione assorbirebbe numerose proposte emendative riferite all'articolo 7, in particolare gli emendamenti D'Agostino 7.44, Fragomeli 7.9, gli identici Rigoni 7.7, Pastorino 7.11, Marchi 7.18, Alberto Giorgetti 7.32 e Marcon 7.50, Guidesi 7.41, Palese 7.21, gli identici Giulietti 7.22, Pastorino 7.24, Alberto Giorgetti 7.26, Fanucci 7.38, Palese 7.42 e Marcon 7.55, Pilozi 7.57, Misuraca 7.37, Oliverio 7.29, Misuraca 7.39, D'Alia 7.62, Misuraca 7.40, Ribauda 7.4, Rotta 7.8, Benamati 7.15, Marchetti 7.14, Oliverio 7.27 e 7.28, gli identici Melilli 7.19, Rigoni 7.5, Pastorino 7.12, Alberto Giorgetti 7.31 e Scotto 7.53, Palese 7.16, Melilla 7.54, Giulietti 7.36, D'Alia 7.60 e 7.61, Capelli 7.35, Alberto Giorgetti 7.33, Cinzia Maria Fontana 7.10, Pilozi 7.58 e 7.59, Gasparini 7.13, Guerra 7.45, Zoggia 7.2, Censore 7.3, Scotto 7.52, gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 7.039, Censore 7.020, De Menech 7.035 e 7.036, Guidesi 7.022, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 7.01, Fanucci 7.034, Alberto Giorgetti 7.040, Pastorino 7.042, Palese 7.073, Mi-

suraca 7.013 e Plangger 7.075, nonché l'articolo aggiuntivo Guerra 7.041.

La riformulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043, di cui raccomanda l'approvazione, è volta a rideterminare le sanzioni per le città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. In questo senso, il comma 1 prevede di non applicare la sanzione prevista dalla legge n. 183 del 2011, il comma 3 dispone per il 2016 la riduzione della medesima sanzione del 30 per cento, mentre il comma 4 stabilisce un'ulteriore riduzione collegata alla spesa per l'edilizia scolastica. Il comma 2, al fine di tutelare i lavoratori, non esclude per gli enti in questione di erogare le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa. Il comma 5 prevede la non applicazione della sanzione predetta nei comuni estinti a seguito di fusione. Per quanto riguarda le restanti proposte emendative all'articolo 7 che non sarebbero assorbite dall'approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043, propone di mantenere accantonati gli identici emendamenti Mognato 7.23, Marcon 7.46 e Pastorelli 7.56 ed esprime parere contrario sull'emendamento Castricone 7.1, sull'articolo aggiuntivo De Menech 7.037, sugli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 7.030, Palese 7.049, Pastorino 7.059, Rigoni 7.067, sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 7.07, Alberto Giorgetti 7.026, Rigoni 7.072, Cenni 7.047, Palese 7.053, Pastorino 7.063, sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 7.08, Guidesi 7.025, Rigoni 7.070, Alberto Giorgetti 7.028, Pastorino 7.062, Palese 7.052, Paola Boldrini 7.074, sugli identici articoli aggiuntivi Folino 7.09, Pastorino 7.061, Palese 7.051, Guidesi 7.024, Rigoni 7.069, Alberto Giorgetti 7.027, sugli identici articoli aggiuntivi Rigoni 7.068, Pastorino 7.060, Folino 7.010, Alberto Giorgetti 7.029, Palese 7.050 e Melilli 7.045, nonché sugli articoli aggiuntivi Sanga 7.015, 7.019, 7.016 e Iacono 7.071.

Le rimanenti proposte emendative all'articolo 7, vale a dire gli identici articoli aggiuntivi Rigoni 7.066, Melilla 7.012, Guidesi 7.023, Alberto Giorgetti 7.031, Marchi

7.044, Palese 7.048 e Pastorino 7.058, gli articoli aggiuntivi Censore 7.065, Melilli 7.076, Guerra 7.082, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 7.077, Palese 7.078, Alberto Giorgetti 7.079, Guidesi 7.080 e Pastorino 7.081, sarebbero invece assorbite dall'eventuale approvazione della nuova formulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 (*vedi allegato*), di cui raccomanda l'approvazione, che è volta a finanziare le funzioni fondamentali delle province per risolvere lo squilibrio che si registra tra le medesime funzioni attribuite alle province dalla legge n. 56 del 2014 e le risorse stanziare dalle leggi di stabilità per il 2015 e il 2016. Sarebbero assorbite dall'eventuale approvazione della nuova formulazione del predetto articolo aggiuntivo anche numerose proposte emendative all'articolo 8, in particolare gli articoli aggiuntivi Cenni 8.031, Marcon 8.04, Guidesi 8.013 nonché gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 8.014, Pastorino 8.019, Palese 8.026, Marchi 8.035 e Rigoni 8.036. Fa presente che la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 recepisce sostanzialmente il contenuto delle predette proposte emendative all'articolo 8 in merito al finanziamento delle funzioni fondamentali delle province.

Per quanto riguarda le restanti proposte emendative all'articolo 8 che non sarebbero assorbite dall'approvazione della nuova formulazione proposta dell'articolo aggiuntivo Melilli 7.057, propone di mantenere accantonato l'emendamento Melilla 8.15, esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Guidesi 8.011, Palese 8.028, Marchi 8.033, Rigoni 8.038, propone di mantenere accantonato l'emendamento Castricone 8.040.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Maino MARCHI (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 7.043 nel senso indicato dal relatore (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che la riformulazione proposta del-

l'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 viene accolta dai suoi presentatori.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Marchi 7.043, come riformulato, e sull'articolo aggiuntivo Melilli 7.057, come riformulato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli aggiuntivi Marchi 7.043 e Melilli 7.057, come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Marchi 7.043 (*Nuova formulazione*), le proposte emendative riguardanti le sanzioni nei confronti di enti territoriali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno, vale a dire D'Agostino 7.44, Fragomeli 7.9, gli identici Rigoni 7.7, Pastorino 7.11, Marchi 7.18, Alberto Giorgetti 7.32 e Marcon 7.50, Guidesi 7.41, Palese 7.21, gli identici Giulietti 7.22, Pastorino 7.24, Alberto Giorgetti 7.26, Fanucci 7.38, Palese 7.42 e Marcon 7.55, Pillozzi 7.57, Misuraca 7.37, Oliverio 7.29, Misuraca 7.39, D'Alia 7.62, Misuraca 7.40, Ribauda 7.4, Rotta 7.8, Benamati 7.15, Marchetti 7.14, Oliverio 7.27 e 7.28, gli identici Melilli 7.19, Rigoni 7.5, Pastorino 7.12, Alberto Giorgetti 7.31 e Scotto 7.53, Palese 7.16, Melilla 7.54, Giulietti 7.36, D'Alia 7.60 e 7.61, Capelli 7.35, Alberto Giorgetti 7.33, Cinzia Maria Fontana 7.10, Pillozzi 7.58 e 7.59, Gasparini 7.13, Guerra 7.45, Zoggia 7.2, Censore 7.3, Scotto 7.52, gli articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 7.039, Censore 7.020, De Menech 7.035 e 7.036, Guidesi 7.022, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 7.01, Fanucci 7.034, Alberto Giorgetti 7.040, Pastorino 7.042, Palese 7.073, Misuraca 7.013 e Plangger 7.075, nonché l'articolo aggiuntivo Guerra 7.041, sono da considerarsi assorbite.

Comunica altresì che, a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Melilli 7.057 (*Nuova formulazione*), sono da considerarsi assorbite le proposte emendative in materia di finanziamento delle funzioni

fondamentali delle province, vale a dire gli identici articoli aggiuntivi Rigoni 7.066, Melilla 7.012, Guidesi 7.023, Alberto Giorgetti 7.031, Marchi 7.044, Palese 7.048 e Pastorino 7.058, gli articoli aggiuntivi Censore 7.065, Melilli 7.076, Guerra 7.082, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 7.077, Palese 7.078, Alberto Giorgetti 7.079, Guidesi 7.080 e Pastorino 7.081 e gli articoli aggiuntivi Cenni 8.031, Marcon 8.04, Guidesi 8.013 nonché gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 8.014, Pastorino 8.019, Palese 8.026, Marchi 8.035 e Rigoni 8.036.

Marco MARCHETTI (PD) non concorda sull'assorbimento dei propri emendamenti 7.14 e 7.20.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, modificando il parere precedentemente espresso, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rigoni 7.6, Marchetti 7.20, Alberto Giorgetti 7.30 e Marcon 7.51, se riformulati, con l'eliminazione della parte consequenziale riferita alla rubrica, in termini identici all'emendamento Palese 7.17, sul quale esprime parere favorevole. Risulterebbe quindi assorbito l'emendamento Marchetti 7.14.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i presentatori degli emendamenti Rigoni 7.6, Marchetti 7.20, Alberto Giorgetti 7.30 e Marcon 7.51 hanno riformulato i propri emendamenti nei termini proposti dal relatore.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rigoni 7.6, Marchetti 7.20, Alberto Giorgetti 7.30 e Marcon 7.51, come riformulati, nonché Palese 7.17 (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Marchetti 7.14 è assorbito dall'approvazione degli identici emendamenti Rigoni 7.6 (*Nuova formulazione*), Marchetti 7.20 (*Nuova formula-*

zione), Alberto Giorgetti 7.30 (*Nuova formulazione*) e Marcon 7.51 (*Nuova formulazione*) nonché Palese 7.17.

Rocco PALESE (Misto-CR) pone una questione al rappresentante del Governo. Le aree vaste dall'esercizio finanziario 2017 dovranno redigere un bilancio di previsione, mentre attualmente le province continuano ad avere un bilancio provvisorio.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA, in relazione alla questione posta dal deputato Palese, informa che in un incontro recente con l'UPI è stato stabilito di rivedere in sede di legge di stabilità la previsione per il 2017.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritira l'emendamento Castricone 7.1, di cui è co-firmatario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'articolo aggiuntivo 7.037 è stato ritirato.

Rocco PALESE (Misto-CR) intervenendo sul suo articolo aggiuntivo 7.049, sul quale è stato espresso un parere contrario, dichiara che si sarebbe aspettato una maggiore apertura in ragione all'importanza del tema oggetto dello stesso, relativo alla ristrutturazione del debito delle province. Sottolinea infatti l'opportunità di consentire anche alle province, così come verificatosi per le regioni, il riacquisto dei debiti contratti in modo tale da poter ridurre la spesa per il pagamento di interessi attualmente fuori mercato.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, precisa di avere invitato al ritiro dell'articolo aggiuntivo Palese 7.049, e di non avere espresso un parere contrario sul medesimo in quanto riconosce la serietà del tema oggetto dello stesso, ricordando che comunque con il decreto-legge n. 78 del 2015 e con la legge di stabilità 2016 sono stati previsti interventi per i pagamenti degli interessi dei mutui contratti dalle province. Ribadendo che non vi è una

contrarietà di principio a risolvere al problematica in oggetto, invita alla presentazione di un ordine del giorno per impegnare il Governo a trovare una soluzione nell'ambito della prossima legge di bilancio.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) nel dichiararsi d'accordo con il collega Palese e ricordando la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta emendativa identica, ritiene che ci sia uno spazio per lavorare anche all'interno del provvedimento in esame sul tema delicato del debito dei comuni e delle province anche con disposizioni di impatto limitato dal punto di vista finanziario, che possono comunque fornire una prospettiva diversa per affrontare i tassi d'interesse fuori mercato. Sollecita quindi una riflessione ulteriore da parte del relatore e dei rappresentanti del Governo sull'argomento.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, ritiene che in questa fase non si possa andare oltre ad un invito al Governo di porre attenzione all'ordine del giorno sulla materia.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA manifesta disponibilità a valutare ordini del giorno per affrontare il tema del debito degli enti locali in sede di legge di stabilità.

Rocco PALESE (Misto-CR) insiste per la votazione del proprio emendamento 7.049, manifestando il timore che vi sia un atteggiamento di chiusura da parte della Ragioneria generale dello Stato. Si riserva in ogni caso la possibilità di presentare ordini del giorno in materia.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) insiste per la votazione del proprio emendamento 7.030.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Alberto Giorgetti 7.030, Palese 7.049, Pastorino 7.059, Rigoni 7.067, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 7.07, Alberto Gior-

getti 7.026, Rigoni 7.072, Cenni 7.047, Palese 7.053, Pastorino 7.063, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 7.08, Guidesi 7.025, Rigoni 7.070, Alberto Giorgetti 7.028, Pastorino 7.062, Palese 7.052, Paola Boldrini 7.074, gli identici articoli aggiuntivi Folino 7.09, Pastorino 7.061, Palese 7.051, Guidesi 7.024, Rigoni 7.069, Alberto Giorgetti 7.027, gli identici articoli aggiuntivi Rigoni 7.068, Pastorino 7.060, Folino 7.010, Alberto Giorgetti 7.029, Palese 7.050 e Melilli 7.045

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che gli articoli aggiuntivi Sanga 7.015, 7.019, 7.016 e Iacono 7.071 sono stati ritirati. Non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Melilla 8.15 rimane accantonato.

Maino MARCHI (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 8.033.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Marcon 8.06, Guidesi 8.011, Palese 8.028, Rigoni 8.038.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'articolo aggiuntivo Castricone 8.040 rimane accantonato.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 9.

Antonio MISIANI (PD) *relatore*, in relazione alle proposte emendative riferite all'articolo 9, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Lenzi 9.2 e Palese 9.24. Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Guidesi 9.034, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato*), precisando che tale riformulazione è da riferirsi anche agli articoli aggiuntivi Plangger 9.022, agli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.04, Palese 9.028, Alberto Giorgetti 9.044, Pastorino 9.052 e Marchi 9.055.

Propone l'accantonamento dell'emendamento Romanini 9.21, nonché dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067 di cui si riserva di presentare una riformulazione.

Precisa che a seguito dell'eventuale approvazione della nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Fragomeli 9.067, che si riserva di presentare, risulterebbero assorbiti gli articoli aggiuntivi Guidesi 9.075, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.06, Palese 9.032, Alberto Giorgetti 9.046, Pastorino 9.054 e Guerra 9.057, nonché gli articoli aggiuntivi Sorial 9.020, 9.019 e 9.021, di cui pertanto propone l'accantonamento. Propone, inoltre, l'accantonamento dell'emendamento Guerra 9.17, dell'articolo aggiuntivo Marcon 9.085, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi 9.089 e degli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094.

Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, di tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 9.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Romanini 9.21, nonché degli articoli aggiuntivi Fragomeli 9.067 e Guidesi 9.075, degli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.06, Palese 9.032, Alberto Giorgetti 9.046, Pastorino 9.054 e Guerra 9.057, nonché degli articoli aggiuntivi Sorial 9.020, 9.019 e 9.021, Marcon 9.085, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 9.086, Alberto Giorgetti 9.087, Palese 9.088 e Guidesi 9.089, degli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.090, Pastorino 9.091, Alberto Giorgetti 9.092, Guidesi 9.093 e Palese 9.094 e dell'emendamento Guerra 9.17.

La Commissione respinge l'emendamento Guidesi 9.29.

Mauro GUERRA (PD), pur accettando l'invito al ritiro dell'emendamento 9.5 a sua prima firma, sollecita un impegno del Governo a risolvere la questione molto rilevante trattata dalla proposta emendativa, perché sulla base delle norme attuali in tema di pareggio di bilancio, migliaia di

comuni – anche virtuosi – sono impossibilitati a fare investimenti.

Bruno TABACCI (DeS-CD) interviene a sostegno delle argomentazioni dell'onorevole Guerra, chiedendo che la questione venga affrontata con rapidità.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda sulla rilevanza della questione.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 9.25, Alberto Giorgetti 9.26 e Pastorino 9.27,

Mauro GUERRA (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 9.6.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pastorino 9.7, Alberto Giorgetti 9.8 e Marcon 9.19 e l'emendamento Guidesi 9.10.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento 9.28, di cui è firmatario.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) ricorda che il suo emendamento 9.9, insieme agli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050, affronta il tema della bonifica delle discariche.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone di accantonare l'emendamento 9.9.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, avverte che l'emendamento Pastorino 9.9 rimane accantonato.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) chiede al relatore di riconsiderare l'invito al ritiro dell'emendamento 9.11 di cui è primo firmatario.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, pur considerando la rilevanza della questione, sottolinea che la gestione del fondo pluriennale vincolato è oggetto del disegno di legge in materia di pareggio di bilancio

degli enti territoriali che modifica la legge n. 243 del 2012, recentemente approvata dal Senato. Invita quindi a considerare che il tema affrontata dalla proposta emendativa andrebbe quindi affrontato più propriamente in altra sede, poiché interferisce con la materia trattata dalla citata legge rinforzata. Ribadisce pertanto l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pastorino 9.11 e Causin 9.12.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Fragomeli 9.4 è stato ritirato.

Mauro GUERRA (PD), nell'accettare l'invito a ritirare l'emendamento a sua firma 9.3, ricorda che si tratta del tentativo di sostenere le province a raggiungere l'equilibrio di parte corrente del bilancio per l'anno 2016, in considerazione della loro situazione di particolare difficoltà.

Maino MARCHI (PD) ricorda che si tratta di un tema importante su cui si è concentrata l'attenzione. Si sono tuttavia privilegiate altre modalità, piuttosto che consentire l'utilizzo dei proventi derivanti dalle vendite del patrimonio immobiliare ai fini del raggiungimento dell'equilibrio di parte corrente del bilancio,

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Guidesi 9.14 e Palese 9.23, nonché gli identici emendamenti Guidesi 9.15 e Palese 9.22, approva gli identici emendamenti Lenzi 9.2, Guidesi 9.16 e Palese 9.24 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Melilla 9.18, gli articoli aggiuntivi Locatelli 9.01 e 9.02, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.03, Palese 9.029, Alberto Giorgetti 9.047, Guerra 9.048, Pastorino 9.051, Guidesi 9.069 e Plangger 9.070.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che il relatore ha proposto una riformulazione, nell'identico testo, dell'articolo ag-

giuntivo Guidesi 9.034 nonché dell'articolo aggiuntivo Plangger 9.022 e degli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.04, Palese 9.028, Albero Giorgetti 9.044, Pastorino 9.052 e Marchi 9.055. Prende atto quindi che i rispettivi presentatori accettano la riformulazione proposta dal relatore, nell'identico testo.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.034 nonché l'articolo aggiuntivo Plangger 9.022 e gli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.04, Palese 9.028, Albero Giorgetti 9.044, Pastorino 9.052 e Marchi 9.055, come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritirano gli identici articoli aggiuntivi Marchi 9.049 e Marchi 9.059 come riformulati.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.074, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.05, Palese 9.027, Alberto Giorgetti 9.045, Pastorino 9.053 e Plangger 9.073, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 9.071 e Guidesi 9.072.

Giampiero GIULIETTI (PD) ritira gli articoli aggiuntivi 9.058, 9.062 e 9.063, di cui è primo firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 9.076, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.07, Palese 9.031, Alberto Giorgetti 9.036, Pastorino 9.056, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 9.08, Pastorino 9.035, Alberto Giorgetti 9.039, Palese 9.068 e Guidesi 9.080, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.09, Alberto Giorgetti 9.040, Guidesi 9.081 e Palese 9.023, nonché gli identici articoli aggiuntivi Marcon 9.010, Alberto Giorgetti 9.041, Pastorino 9.084 e Palese 9.024.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Melilla 9.018 deve considerarsi assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Marchi

7.043, come riformulato. Prende atto che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Giovanna Sanna 9.061, Bini 9.066, Sanga 9.095.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Locatelli 9.096.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 10, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli emendamenti Dell'Orco 10.19, De Lorenzis 10.2, 10.23, 10.21 e 10.22, Caso 10.16, Melilla 10.26. Propone l'accantonamento dell'emendamento Sottanelli 10.25. Propone di riformulare, in un identico testo, l'articolo aggiuntivo D'Alia 10.02 nonché gli emendamenti Giulietti 10.3, Guidesi 10.13 e Palese 10.29, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, dell'articolo aggiuntivo Melilli 10.014, dell'articolo aggiuntivo Guidesi 10.09 e degli identici articoli aggiuntivi Palese 10.04 e Guidesi 10.010.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non esendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Sottanelli 10.25.

Michele DELL'ORCO (M5S), nell'illustrare l'emendamento 10.19 di cui è primo firmatario, sottolinea come l'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale rappresenti un problema molto sentito dai cittadini e ritiene che occorra porre un limite a tali incrementi. A tal fine, non accetta l'invito al ritiro e chiede al relatore di accantonare l'emendamento.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, pur concordando sulla rilevanza del problema, che ha un forte impatto sulla vita quotidiana degli utenti del trasporto pubblico locale, ritiene che non sia questa la sede adeguata per un simile intervento.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA rileva che si tratta di una questione complessa, evidenziando che con il comma 1 dell'articolo 10 si interviene a dare attuazione all'intesa raggiunta tra Stato e regioni sul fondo per il trasporto pubblico locale. Si tratterebbe dunque di inserire una misura nuova, senza che sia stata peraltro oggetto di una riflessione da parte del Ministero competente.

Laura CASTELLI (M5S) rileva che, mentre Stato e regioni possono raggiungere un'intesa in tema di trasporto pubblico locale, ai cittadini invece non è consentito sollevare il problema in alcuna sede.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA dichiara di avere perfettamente chiare le motivazioni che hanno indotto alla presentazione dell'emendamento e concorda sul fatto che si tratti di una questione da affrontare. Sarà sua cura sottoporre il problema ai responsabili del Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

La Commissione respinge l'emendamento Dell'Orco 10.19.

Diego DE LORENZIS (M5S) illustra l'emendamento 10.24 di cui è primo firmatario e ricorda che si tratta di misure che hanno un forte impatto sulla vita quotidiana dei cittadini italiani. Le modifiche proposte intervengono innanzitutto prevedendo un'offerta di servizio gratuita o agevolata per i cittadini indigenti e gli studenti, in tal modo ricalcando un impegno che è stato assunto dalla Commissione trasporti che, all'unanimità, ha approvato una risoluzione sull'argomento. Ricorda che la seconda misura riguarda la previsione di un'offerta di servizio gratuita o agevolata volta a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico locale nelle fasce orarie meno utilizzate, allo scopo di favorire la riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento atmosferico. Sottolinea inoltre come la terza misura proposta si prefigga la promozione nei fatti dell'intermodalità, su cui tutti sembrano favorevoli.

Chiede quindi di accantonare l'emendamento in oggetto e propone, eventualmente, che sia il relatore a presentare un emendamento con il medesimo contenuto, nel caso in cui possa rappresentare un problema il fatto che il testo porti la firma del MoVimento 5Stelle.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA assicura che non esiste alcun problema connesso ai firmatari dell'emendamento e conferma l'importanza della materia trattata in detto emendamento. Osserva però che la proposta dell'onorevole De Lorenzis riguarda un aspetto diverso di quello disciplinato dal comma 1 dell'articolo 10 del provvedimento, che si limita alla ripartizione delle risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 11 marzo 2013 e non le complessive risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012.

Diego DE LORENZIS (M5S), pur riconoscendo che effettivamente le risorse di cui all'articolo 10 in esame sono solo una minima parte rispetto a quelle del Fondo nazionale testé citato dal rappresentante del Governo, ritiene comunque opportuno riconoscere alle regioni la possibilità di applicare le agevolazioni tariffarie previste dall'emendamento 10.24 a sua prima firma.

Osserva comunque che il provvedimento in esame affronta tematiche relative agli enti locali e al trasporto pubblico locale e invita pertanto all'approvazione dell'emendamento 10.24.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 10.24.

Diego DE LORENZIS (M5S), illustrando gli emendamenti a sua prima firma 10.23, 10.22 e 10.21, evidenzia come ciascuno di essi contenga uno solo dei criteri indicati nel precedente emendamento 10.24, in

modo da consentire alla Commissione di effettuare una scelta tra i medesimi.

La Commissione respinge l'emendamento De Lorenzis 10.23.

Diego DE LORENZIS (M5S) chiede ai rappresentanti della maggioranza di esprimersi in merito alla rilevanza delle proposte emendative in discussione.

Maino MARCHI (PD) segnala che, non potendo affrontare in sede emendativa tutte le problematiche relative alla finanza degli enti territoriali, la maggioranza ha ritenuto opportuno intervenire solamente sulle tematiche segnalate in sede di audizioni dai soggetti interessati.

Diego DE LORENZIS (M5S) ricorda che le proposte emendative che ha presentato recepiscono indirizzi approvati da tutte le forze politiche presenti nella Commissione trasporti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Lorenzis 10.22 e 10.21, Caso 10.16, Melilla 10.26.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i rispettivi presentatori hanno accettato la riformulazione proposta, in un identico testo, dell'articolo aggiuntivo D'Alia 10.02 nonché degli emendamenti Giulietti 10.3, Guidesi 10.13 e Palese 10.29 (*vedi allegato*).

La Commissione approva, in un identico testo, le proposte emendative Giulietti 10.3, Guidesi 10.13, Palese 10.29 e D'Alia 10.02, come riformulati (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Melilli 10.014 e lo ritira.

La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, l'articolo aggiuntivo Palese 10.06, gli identici articoli aggiuntivi Palese 10.03 e Guidesi 10.09, nonché gli identici articoli aggiuntivi Palese 10.04 e Guidesi 10.010.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 11. Evidenza quindi come tale articolo recepisca l'accordo sottoscritto il 20 giugno scorso dal Governo e dalla Regione siciliana per far fronte a un'oggettiva emergenza finanziaria causata dal crescente divario tra l'IRPEF maturata e quella effettivamente riscossa. Ribadisce come la disposizione sia pienamente rispettosa dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alla Regione siciliana e che l'erogazione dell'importo previsto sia connessa all'approvazione di modifiche alle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana. In considerazione di quanto evidenziato invita i commissari a non apportare modifiche all'articolo 11, in modo da non vanificare il lavoro di mediazione compiuto per giungere alla conclusione del menzionato accordo.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL) ritiene assolutamente irricevibile l'invito al ritiro formulato dal relatore, in relazione ai pesanti dubbi di incostituzionalità che gravano sull'articolo 11 del provvedimento, manifestati anche nel corso delle audizioni svolte presso la Commissione bilancio e sui quali si augura si pronunci presto anche la Commissione affari costituzionali. Riferendosi in particolare all'emendamento a sua prima firma 11.15, osserva che esso non propone la soppressione dell'articolo 11, ma una sua riscrittura che consentirebbe l'eliminazione degli aspetti più gravemente passibili di incostituzionalità.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) esprime rilevanti perplessità nei confronti dell'accordo intercorso negli anni passati tra il presidente della Regione siciliana Crocetta e lo Stato italiano per la regolazione dei reciproci rapporti sul piano finanziario, a cagione del quale la Regione siciliana ha di fatto rinunciato ad una parte cospicua delle entrate fiscali ad essa spettanti, ciò nonostante numerose sentenze della Corte costituzionale, da ultima la n. 89 del 2015, abbiano univocamente

affermato il diritto della regione medesima ad incamerare integralmente le entrate fiscali di propria competenza. Invita, pertanto, a considerare con rinnovata attenzione i pochi emendamenti all'articolo 11 presentati dal gruppo del M5S, la cui finalità non è di carattere ostruzionistico.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), rinviando alle considerazioni già svolte sul tema dalla deputata Prestigiacomo, propone di accantonare l'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite, ciò in considerazione della complessità, anche dal punto di vista tecnico, della questione da esso affrontata. Richiama, in particolare, l'attenzione sui profili problematici della norma dal punto di vista della sua copertura finanziaria, rispetto ai quali ritiene necessario un intervento chiarificatore da parte della Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto che la relazione tecnica presenta al riguardo ben pochi elementi di informazione. Osserva infatti che – come peraltro evidenziato anche da taluni dei soggetti ascoltati nel corso del ciclo delle audizioni svolte – da eventuali inadempimenti della Regione siciliana rispetto alle prescrizioni della norma in esame ovvero dalla mancata adozione dei necessari atti formali da parte della medesima, conseguirebbero effetti finanziari negativi a carico unicamente dello Stato italiano.

Angelo CAPODICASA (PD) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento 11.1 a sua prima firma, di contenuto analogo ad altri sottoscritti anche dalla deputata Prestigiacomo, posto che esso non è volto ad incidere sui contenuti di merito dell'accordo del 20 giugno 2016 intercorso tra lo Stato e la Regione Siciliana, che a suo avviso non possono essere oggetto di modificazioni da parte della legge ordinaria, bensì affronta quegli aspetti carattere procedurale sui quali, anche da parte dei soggetti auditi nel corso delle audizioni, sono state espresse riserve dal punto di vista della legittimità costituzionale. Come noto, infatti, la determinazione dell'importo delle

entrate fiscali spettanti alla Regione siciliana dovrebbe avvenire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, tramite l'adozione di uno specifico decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Commissione paritetica. Replicando alle osservazioni svolte dal collega Alberto Giorgetti, ritiene inoltre che l'eventuale soppressione del riferimento all'attuazione del citato Accordo del 20 giugno 2016, come proposta dall'emendamento a sua prima firma 11.1, non determinerebbe alcun pregiudizio finanziario a carico dello Stato italiano, a differenza di altre proposte emendative volte, ad esempio, ad innalzare i decimi posti alla base del calcolo per la determinazione dell'importo da assegnare alla regione Siciliana a titolo di acconto per l'anno 2016 sulla comparazione al gettito IRPEF.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, stante l'indubbio rilievo delle argomentazioni svolte, tra gli altri, dai deputati Prestigiacomo e Alberto Giorgetti, propone pertanto di accantonare l'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con la proposta del relatore di accantonare l'esame dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'accantonamento dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite.

Maino MARCHI (PD), convenendo con la proposta di accantonamento dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite, osserva tuttavia come l'articolo 1, comma 685, della legge n. 208 del 2015 assegna alla Regione Siciliana un contributo di 900 milioni di euro per il 2016, destinati a diventare complessivamente, considerando anche gli anni successivi, oltre 1,6 miliardi di euro. Osserva, altresì, che sotto il profilo della costituzionalità, la citata sentenza n. 89 del 2015

della Corte costituzionale ha indicato quale strumento principale per la regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la regione Siciliana la sede pattizia. Rileva, infine, che nel corso delle audizioni svolte si è registrato un sostanziale equilibrio tra coloro che hanno evidenziato possibili profili di dubbia costituzionalità della norma dal punto di vista della procedura seguita e coloro che invece ne hanno escluso la sussistenza.

Bruno TABACCI (DeS-CD), nel richiamare le indicazioni contenute nelle sentenze della Corte costituzionale circa i rapporti sul piano finanziario tra lo Stato e la Regione Siciliana, pone tuttavia l'accento sulla necessità di avviare quanto prima una riflessione seria ed approfondita sul sostanziale anacronismo delle regioni ad autonomia speciale.

Rocco PALESE (Misto-CR), nel valutare positivamente la proposta di accantonamento dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite, osserva l'attuale difficile quadro della finanza pubblica abbia, quali concause, anche le diffuse anomalie registratesi tra le regioni ad autonomia speciale, le disfunzioni manifestatesi nella fase applicativa del federalismo fiscale e le storture introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione.

Angelo CAPODICASA (PD), alla luce degli interventi svolti, dissente dalle ipotesi volte, a vario titolo, ad un superamento delle attuali autonomie regionali speciali.

Stefania PRESTIGIACOMO (FI-PdL), nel prendere positivamente atto dell'accantonamento dell'articolo 11 e delle proposte emendative ad esso riferite, ritiene indispensabile che in fase di approfondimento delle questioni oggetto del medesimo articolo si proceda ad un effettivo coinvolgimento anche della Regione siciliana e del suo presidente.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 12, propone l'accanto-

namento degli emendamenti Alfreider 12.3 e 12.4, mentre formula un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Alfreider 12.1 e 12.2 e sugli articoli aggiuntivi Alfreider 12.01 e 12.02.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone pertanto l'accantonamento degli emendamenti Alfreider 12.3 e 12.4.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfreider 12.1 e 12.2, nonché gli articoli aggiuntivi Alfreider 12.01 e 12.02.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13, invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Giulietti 13.01, Palese 13.04 e Guidesi 13.07, sugli articoli aggiuntivi Scotto 13.06, Locatelli 13.05. Propone infine l'accantonamento degli articoli aggiuntivi Castricone 13.012 e 13.013.

Il sottosegretario Gianclaudio BRESSA concorda con il relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo Giulietti 13.01 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici articoli aggiuntivi Palese 13.04 e Guidesi 13.07 e gli articoli aggiuntivi Scotto 13.06 e Locatelli 13.05.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 13.013, di cui è firmatario, si dichiara sorpreso per la proposta di accantonamento che si augura sia finalizzata a una riflessione al fine dell'espressione di un parere favorevole. Ricorda che sul tema si è svolta

l'audizione di un dirigente nazionale di Equitalia presso la VI Commissione della Camera dei deputati durante la quale è stata evidenziata l'assoluta necessità di prevedere, in presenza di un piano di rateizzazione, la possibilità di sospendere i pagamenti e di riprenderli appena possibile per il contribuente. Nella legge di stabilità sono state previste altre deroghe, ma non questa. Osserva come la questione interessa un milione di contribuenti che, in caso di riapertura dei termini, potrebbero pagare quanto dovuto con un ovvio vantaggio anche per lo Stato. Ricorda infine che il Parlamento ha approvato atti di indirizzo che vanno nel senso indicato dall'emendamento. Non comprende quindi la perplessità del Governo.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) concorda con quanto affermato dal collega Palese e con i contenuti dell'articolo aggiuntivo 13.013 firmato anche dal suo gruppo. Ribadisce come la questione sia stata oggetto di atti approvati dal Parlamento e che riguardi persone e imprese che non possono assolvere ai loro debiti se non con ulteriori dilazioni. Non comprende la posizione del Governo, che in questi giorni ha annunciato di voler abolire Equitalia.

Daniele PESCO (M5S) condivide l'articolo aggiuntivo Castricone 13.013. Ricorda che qualcosa di simile era stato inserito nella legge di stabilità con emendamenti del suo gruppo. Rileva come la rateizzazione porti vantaggi per tutti, anche per lo Stato. Sottolinea infine come all'articolo 18 ci siano emendamenti analoghi del suo gruppo con riferimento ai tributi degli enti locali.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il deputato Palese sulla rilevanza della questione e sul fatto che l'accantonamento debba essere finalizzato a una riformulazione che eviti possibili equivoci e che risulti coerente con i contenuti della risoluzione approvata dalla VI Commissione della Camera.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, come richiesto dal relatore, accantona gli articoli aggiuntivi Castricone 13.012 e 13.013.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 14.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che l'emendamento Censore 14.3 risulta assorbito a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Censore 2.018.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Sgambato 14.1, Censore 14.2, Albanella 14.4 e 14.5 e parere favorevole sull'emendamento Prestigiaco 14.6. Esprime parere contrario sugli emendamenti Simonetti 14.7 e 14.8 e Pillozzi 14.9. Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Tancredi 14.08, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Guerra 14.021, Alberto Giorgetti 14.022 e Palese 14.023, nonché degli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i presentatori hanno ritirato gli emendamenti Sgambato 14.1, Censore 14.2, Albanella 14.4 e 14.5.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Prestigiaco 14.6 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Simonetti 14.7 e 14.8.

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira il suo emendamento 14.9.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, sono da considerarsi accantonati gli articoli aggiuntivi Tancredi 14.08, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 14.017, Melilla 14.020, Guerra 14.021, Alberto Giorgetti 14.022 e

Palese 14.023, nonché gli identici articoli aggiuntivi Rabino 14.024 e Sanga 14.025.

La Commissione passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 15.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Sorial 15.25. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sugli identici emendamenti Marchi 15.11, Alberto Giorgetti 15.13, Palese 15.24 e Scotto 15.38, sugli identici emendamenti Bossa 15.10 e Pastorino 15.12, sugli identici emendamenti Rigoni 15.3, Palese 15.7, Alberto Giorgetti 15.14, Pastorino 15.16, Guidesi 15.19, Folino 15.37 e Cenni 15.41, sugli identici emendamenti Basso 15.1 e Giulietti 15.22, sugli identici emendamenti Lodolini 15.9 e Capodicasa 15.2. Esprime parere favorevole sull'emendamento Melilla 15.21. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Pillozzi 15.39, sugli identici emendamenti Grillo 15.28 e Scotto 15.30, sugli emendamenti Sorial 15.27, Grillo 15.26, Occhiuto 15.23, Folino 15.29, sugli identici emendamenti Giulietti 15.5, Capodicasa 15.6, Fanucci 15.18, sugli emendamenti Minardo 15.21 e Pillozzi 15.40, sugli identici emendamenti Rigoni 15.4, Palese 15.8, Alberto Giorgetti 15.15, Pastorino 15.17, Guidesi 15.20 e Folino 15.36. Invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Melilla 15.32. Propone l'accantonamento dell'emendamento Melilla 15.33 e invita al ritiro, altrimenti esprime parere contrario, sull'emendamento Melilla 15.34. Esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.01, Palese 15.010, Guidesi 15.014, Alberto Giorgetti 15.020 e Pastorino 105.022, se riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Guerra 15.036 e degli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023, Pastorino 15.033, Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035. Esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Guidesi 15.032, sugli identici articoli aggiuntivi

Pastorino 15.021, Melilla 15.029, Plangger 15.030 e Alberto Giorgetti 15.031. Invita i presentatori al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rubinato 15.028, altrimenti esprime parere contrario, invitandoli altresì alla presentazione di un ordine del giorno in Assemblea.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con il del relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Sorial 15.25.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento 15.11, di cui è primo firmatario.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 15.13, Palese 15.24 e Scotto 15.38.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Bossa 15.10, Rigoni 15.3, Cenni 15.41, Basso 15.1, Giulietti 15.22, Lodolini 15.9 e Capodicasa 15.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorino 15.12 e gli identici emendamenti Palese 15.7, Alberto Giorgetti 15.14, Pastorino 15.16, Guidesi 15.19 e Folino 15.37 e approva l'emendamento Melilla 15.31 (vedi allegato).

Nazzareno PILOZZI (PD) ritira l'emendamento 15.39, di cui è primo firmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Grillo 15.28 e Scotto 15.30, nonché gli emendamenti Sorial 15.27, Grillo 15.26, Occhiuto 15.23 e Folino 15.29.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che sono stati ritirati dai presentatori gli emendamenti Giulietti 15.5, Capodicasa 15.6 e Fanucci 15.18.

La Commissione respinge l'emendamento Minardo 15.21.

Nazzareno PILOZZI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 15.40, di cui è primo firmatario, che affronta la delicata questione dei comuni che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in dieci anni, prima della modifica normativa che ha consentito di spalmarlo in trenta anni.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, acconsente alla proposta di accantonamento.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Pilozzi 15.40. Comunica quindi che l'emendamento Rigoni 15.4 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Palese 15.8, Alberto Giorgetti 15.15, Pastorino 15.17, Guidesi 15.20 e Folino 15.36, nonché l'emendamento Melilla 15.32.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Melilla 15.33.

La Commissione respinge l'emendamento Melilla 15.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, comunica che i rispettivi presentatori hanno accettato la riformulazione degli articoli aggiuntivi Melilla 15.01, Palese 15.010, Guidesi 15.014, Alberto Giorgetti 15.020 e Pastorino 15.022, nei termini indicati dal relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.01, Palese 15.010, Guidesi 15.014, Alberto Giorgetti 15.020 e Pastorino 15.022, come riformulati.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.01, Palese 15.010, Guidesi 15.014, Alberto Giorgetti 15.020 e Pastorino 15.022, come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Guerra 15.036 e degli identici articoli aggiuntivi Melilla 15.02, Guidesi 15.023, Pastorino 15.033, Palese 15.034 e Alberto Giorgetti 15.035.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Guidesi 15.032 e gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 15.021, Melilla 15.029, Plangger 15.030 e Alberto Giorgetti 15.031.

Simonetta RUBINATO (PD), sottolinea come la finalità della proposta emendativa 15.028 a sua firma è quella di risolvere la situazione di comuni che hanno aderito a programmi in materia di efficienza energetica finanziati anche dall'Unione europea e che sono impossibilitati ad attivarli. Non comprende tuttavia quale finalità potrebbe avere in questo senso la presentazione di un ordine del giorno, posto che l'emendamento prevede esclusivamente la realizzazione di un monitoraggio. In proposito chiede pertanto chiarimenti al Governo e al relatore.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che inserire la norma all'interno del provvedimento sarebbe ridondante, mentre la presentazione di un ordine del giorno è un impegno al Governo ad attuare qualcosa che è già normata.

Simonetta RUBINATO (PD) ritira il suo articolo aggiuntivo 15.028.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che è in distribuzione l'emendamento 5.02 del relatore (*vedi allegato*), presentato a nome della Commissione bilancio, con cui si vuole fornire un primo sostegno economico alle famiglie delle vittime del disastro ferroviario Andria-Corato.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 21, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dell'emendamento Grillo 21.35, degli identici emendamenti

Monchiero 21.47, Latronico 21.52 e Borghese 21.15, nonché degli emendamenti Grillo 21.37, Sanga 21.11, Grillo 21.18 e Nicchi 21.49. Propone l'accantonamento dell'emendamento Loreface 21.19 e invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Sanga 21.12, Silvia Giordano 21.20, Loreface 21.34. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Carnevali 21.6. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Colonnese 21.21, Di Vita 21.22, Mantero 21.23 e Grillo 21.24, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 21.9 e propone l'accantonamento degli identici emendamenti Latronico 21.54, Borghese 21.13, Monchiero 21.45 e Carnevali 21.5. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Nesci 21.25 e Gregori 21.50, nonché degli identici emendamenti Latronico 21.51, Monchiero 21.48 e Borghese 21.16. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Latronico 21.53, Borghese 21.14 e Lenzi 21.8. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Silvia Giordano 21.40, Grillo 21.39, Mantero 21.42, Loreface 21.41, Grillo 21.43, nonché degli identici emendamenti Palese 21.55 e Lenzi 21.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Miotto 21.2, invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, dell'emendamento Miotto 21.3 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Bargerò 21.17. Invita al ritiro, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario, degli emendamenti Grillo 21.31, Nesci 21.32, Mantero 21.33 e dell'articolo aggiuntivo Bargerò 21.03. Propone quindi l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Palese 21.05 e degli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantona-

mento dell'emendamento Loreface 21.19, degli identici emendamenti Latronico 21.54, Borghese 21.13, Monchiero 21.45 e Carnevali 21.5 e degli identici emendamenti Latronico 21.53 e Lenzi 21.8, dell'articolo aggiuntivo Palese 21.05 e degli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 e Covello 21.07.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 21.35, gli identici emendamenti Monchiero 21.47, Latronico 21.52 e Borghese 21.15, nonché l'emendamento Grillo 21.37.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Sanga 21.11.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Grillo 21.18 e Nicchi 21.49.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Sanga 21.12.

La Commissione respinge l'emendamento Silvia Giordano 21.20.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Loreface 21.34, di cui è cofirmataria, con il quale si propone esclusivamente maggiore trasparenza rispetto alle procedure di ripiano del superamento dei limiti di spesa per i prodotti farmaceutici.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, pur osservando che non dovrebbero esserci parti terze interessate alla pubblicazione delle istanze di rettifica, propone l'accantonamento dell'emendamento Loreface 21.34.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Loreface 21.34.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Carnevali 21.6 (*vedi allegato*), respinge gli emendamenti Colonnese 21.21, Di Vita 21.22, Mantero

21.23 e Grillo 21.24 ed approva l'emendamento Miotto 21.9 (*vedi allegato*). La Commissione quindi, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 21.25, Gregori 21.50, gli identici emendamenti Latronico 21.51, Monchiero 21.48 e Borghese 21.165, nonché l'emendamento Silvia Giordano 21.40.

Laura CASTELLI (M5S) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sull'emendamento Grillo 21.39 di cui è cofirmataria, con il quale si propone maggiore trasparenza dei dati riferiti al prezzo dei medicinali.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Grillo 21.39.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento l'emendamento Grillo 21.39.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Mantero 21.42, Loreface 21.41 e Grillo 21.43.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Lenzi 21.1.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Palese 21.55 ed approva l'emendamento Miotto 21.2 (*vedi allegato*).

Maino MARCHI (PD) sottoscrive e ritira l'emendamento Miotto 21.3.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Bargero 21.17 (*vedi allegato*) e respinge gli emendamenti Grillo 21.31, Nesci 21.32 e Mantero 21.33.

Paola BRAGANTINI (PD) ritira l'articolo aggiuntivo Bargero 21.03 di cui è cofirmataria.

Rocco PALESE (Misto-CR), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 21.05, in precedenza accantonato, ne illustra il contenuto, precisando che con esso

si intendono apportare modificazioni ad una normativa risalente al 1994, anche al fine di consentire l'utilizzo di determinati strumenti radiologici per scopi di ricerca, in particolare per la cura dell'Alzheimer. Nel ricordare che una disposizione analoga era stata inserita alla fine nel 2013 in un decreto-legge poi ritirato, ribadisce l'opportunità di adottare la soluzione proposta per evitare di essere complici di coloro che sono interessati a non individuare una cura per una malattia così invalidante come l'Alzheimer.

Maino MARCHI (PD) invita a riconsiderare l'ammissibilità di alcune proposte emendative di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Palese 21.05.

Francesco BOCCIA, *presidente*, assicura che verrà effettuata una verifica rispetto alla richiesta del collega Marchi. Passando quindi all'esame dell'articolo aggiuntivo 5.02 dei relatori, relativo al disastro ferroviario Andria-Corato, ringrazia i rappresentanti di tutti i gruppi per aver rinunciato al termine per la presentazione dei subemendamenti.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, illustra il contenuto dell'articolo aggiuntivo 5.02, ricordando che esso segue l'impostazione della normativa adottata nel 2010 per il disastro ferroviario verificatosi alla stazione di Viareggio, raccomandandone l'approvazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore, ringraziando il relatore e la Commissione bilancio per la scelta di fornire rapidamente una prima risposta alle esigenze dei familiari delle vittime.

Rocco PALESE (Misto-CR), al di là dell'accertamento delle inadempienze che hanno portato al recente disastro ferroviario, plaude alla rapidità cui la Commissione bilancio ha saputo mandare un segnale di solidarietà alle famiglie delle vittime.

Francesco CARIELLO (M5S) esprime a nome del MoVimento 5 Stelle il pieno sostegno all'articolo aggiuntivo 5.02 presentato dal relatore, che offre un segnale di grande sensibilità e un aiuto concreto alle famiglie delle vittime. Esprime altresì il sostegno al lavoro della magistratura per individuare le responsabilità del disastro, anche al fine di assicurare i dovuti indennizzi alle persone colpite.

Giulio MARCON (SI-SEL) esprime a nome del suo gruppo una convinta adesione alla proposta avanzata dal relatore, ritenendo che possa rappresentare anche uno stimolo per evitare il ripetersi in futuro di tali tragedie. Manifestando fiducia nel lavoro della magistratura, ritiene che il Parlamento abbia mosso un passo nella giusta direzione.

Barbara SALTAMARTINI (LNA) preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 5.02 in ragione di una piena condivisione delle sue finalità.

Maino MARCHI (PD) sottolinea che con l'approvazione dell'articolo aggiuntivo sulla tragedia Andria-Corato la Commissione bilancio e il Parlamento offrono una risposta tempestiva che può essere di stimolo a tutte le altre articolazioni della pubblica amministrazione sia nell'opera di prevenzione, per evitare il ripetersi di tragedie analoghe, sia nel sostegno alle vittime.

Francesco BOCCIA, *presidente*, evidenziando che l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore rappresenta la volontà di tutta la Commissione, ringrazia il Governo per aver messo prontamente a disposizione le risorse necessarie per la sua approvazione. Riconosce che la concessione di elargizioni non servirà ad alleviare in alcun modo il dolore dei familiari e dei feriti, ma permetterà esclusivamente agli stessi di superare eventuali problemi materiali.

Si augura che questa sciagura possa almeno servire alla rapida eliminazione del sistema del controllo telefonico per l'utilizzo dei tratti ferroviari a binario

unico e alla sua sostituzione con il sistema di controllo della marcia del treno – SCMT, utilizzato da Rete ferroviaria italiana e molto più sicuro. Invita pertanto le autorità competenti in materia di trasporti ad adoperarsi in ogni modo per evitare il ripetersi di simili disgrazie.

La Commissione approva all'unanimità l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore (*vedi allegato*).

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, presenta una proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Marcon 16.02, Palese 16.012, Guidesi 16.023, Pastorino 16.025, Alberto Giorgetti 16.032 e Marchi 16.044 (*vedi allegato*), che prevedono un allentamento del blocco del *turn over* per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, che non siano sottoposti al patto di stabilità interno e che presentino un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello medio nazionale per la stessa classe demografica. Ricorda come il blocco, che si non applica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, abbia creato notevoli problemi alle amministrazioni di dimensioni medio-piccole.

L'emendamento contiene inoltre disposizioni per la soluzione del problema del personale soprannumerario delle province, consentendo la riattivazione delle procedure di mobilità per i comuni e le città metropolitane situate in regioni che abbiano ricollocato almeno il 90 per cento di detto personale.

L'eventuale approvazione di detto articolo aggiuntivo determinerà l'assorbimento delle seguenti proposte emendative, aventi ad oggetto la medesima materia: gli emendamenti Rubinato 16.7, 16.8, 16.12 e 16.11, Fragonelli 16.14, Guerra 16.9 e Pastorelli 16.42, l'articolo aggiuntivo Guerra 16.036, gli identici articoli aggiuntivi Marcon 16.02, Palese 16.012, Guidesi 16.023, Pastorino 16.025 e Alberto Giorgetti 16.032, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 16.03, Palese 16.011, Pastorino 16.026, Giulietti 16.027 e Alberto Giorgetti 16.033.

Ciò premesso, passando all'esame delle altre proposte emendative riferite all'arti-

colo 16, invita il presentatore al ritiro dell'emendamento Castricone 16.1, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento degli identici emendamenti Laforgia 16.3, Guerra 16.13 e Giulietti 16.30. Invita i presentatori al ritiro degli identici emendamenti Guidesi 16.33 e Palese 16.39 e dell'emendamento Zoggia 16.2, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone l'accantonamento dell'emendamento De Menech 16.4. Invita al ritiro i presentatori degli identici emendamenti Giulietti 16.5, Guidesi 16.34 e Palese 16.40, degli emendamenti Guerra 16.9, Guidesi 16.45, degli identici emendamenti Alberto Giorgetti 16.19 e Palese 16.31, degli emendamenti Giacobbe 16.28, Piazzoni 16.43 e dell'articolo aggiuntivo Nesci 16.07, esprimendo altrimenti parere contrario. Propone infine l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054, nonché degli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.05.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli identici emendamenti Laforgia 16.3, Guerra 16.13 e Giulietti 16.30, dell'emendamento De Menech 16.4, dell'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035, degli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054, nonché degli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.05. Prende quindi atto che i presentatori hanno accettato la proposta di riformulazione degli articoli aggiuntivi Marcon 16.02, Palese 16.012, Guidesi 16.023, Pastorino 16.025, Alberto Giorgetti 16.032 e Marchi 16.044.

Mauro GUERRA (PD) chiede se la nuova formulazione dei predetti articoli aggiuntivi incida sull'esclusione dal blocco del *turn over* per i comuni che ne sono già attualmente esclusi.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, evidenzia che le esclusioni attualmente previste vengono mantenute.

Mauro GUERRA (PD) non ritiene che l'emendamento a sua firma 16.9 possa essere assorbito dall'eventuale approvazione dei predetti articoli aggiuntivi, come riformulati, in quanto l'emendamento 16.9 è volto ad eliminare il blocco del *turn over* per i comuni con un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento. Chiede pertanto l'accantonamento dell'emendamento a sua firma.

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, condividendo le osservazioni dell'onorevole Guerra propone l'accantonamento dell'emendamento Guerra 16.9.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'emendamento Guerra 16.9.

Simonetta RUBINATO (PD) osserva come la riformulazione dei predetti articoli aggiuntivi, che fissa un limite di popolazione pari a 10.000 abitanti, non tenga debitamente conto della situazione dei comuni con popolazione di poco superiore a detto limite, a differenza di quanto previsto nel decreto del Ministro dell'interno adottato in attuazione dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Osserva inoltre come la differente applicazione del regime del *turn over* potrebbe causare riduzione dei servizi offerti ai cittadini in comuni con popolazione di poco superiore al limite indicato, determinando così evidenti disparità.

Maino MARCHI (PD) osserva che la deroga in questione sia già un importante risultato e che ulteriori interventi potranno essere eventualmente previsti con la prossima legge di bilancio.

Antonio MISIANI (PD), concordando con quanto espresso dall'onorevole Marchi, evidenzia che la fissazione del limite di popolazione a 10.000 abitanti ha rappresentato una conquista rispetto alle iniziali posizioni, più rigide, del Governo.

Simonetta RUBINATO (PD), pur riconoscendo l'importanza del risultato che si raggiungerà con l'approvazione dei predetti articoli aggiuntivi, come riformulati, ribadisce l'opportunità di tener conto della situazione dei comuni compresi nella fascia di popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti.

Luca PASTORINO (Misto-AL-P) esprime voto favorevole sulle predette proposte emendative, come riformulate, auspicando che tramite un successivo intervento nell'ambito della prossima legge di stabilità possano essere introdotte misure volte a consentire ai comuni, fermo restando il vincolo del rispetto del pareggio di bilancio, un maggior margine di manovra.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Marcon 16.02, Palese 16.012, Guidesi 16.023, Pastorino 16.025, Alberto Giorgetti 16.032 e Marchi 16.044, come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dei predetti articoli aggiuntivi, come riformulati, sono da intendersi assorbiti gli emendamenti Rubinato 16.7, 16.8, 16.12 e 16.11, Fragomeli 16.14 e Pastorelli 16.42, nonché l'articolo aggiuntivo Guerra 16.036, gli identici articoli aggiuntivi Melilla 16.03, Palese 16.011, Pastorino 16.026, Giulietti 16.027 e Alberto Giorgetti 16.033. Avverte, altresì, che l'emendamento Castricone 16.1 è stato ritirato dal presentatore e che gli identici emendamenti Laforgia 16.3, Guerra 16.13 e Giulietti 16.30 sono da intendersi accantonati.

La Commissione respinge quindi gli identici emendamenti Guidesi 16.33 e Palese 16.39.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive l'emendamento Zoggia 16.2 e lo ritira.

Enrico BORGHI (PD) sottoscrive l'emendamento De Menech 16.4.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento De Menech 16.4 è da intendersi accantonato.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Giulietti 16.5, Guidesi 16.34 e Palese 16.40.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Guerra 16.9 è stato accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Guidesi 16.45 nonché gli identici emendamenti Alberto Giorgetti 16.19 e Palese 16.31.

Maino MARCHI (PD) sottoscrive gli emendamenti Giacobbe 16.28 e Piazzoni 16.43 e li ritira.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nesci 16.07.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Guidesi 16.035, gli identici articoli aggiuntivi Pastorino 16.040, Palese 16.052, Melilla 16.053 e Alberto Giorgetti 16.054 nonché gli articoli aggiuntivi Tullo 16.049 e 16.050 sono da intendersi accantonati. Secondo le intese intercorse dai gruppi, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di lunedì prossimo, avvertendo che le proposte emendative che il relatore o il Governo dovessero eventualmente presentare nel frattempo saranno comunque trasmesse anche ai gruppi per le vie brevi.

La seduta termina alle 14.

SEDE CONSULTIVA

Venerdì 15 luglio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo telematico. Nuovo testo C. 3954 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nazzareno PILOZZI (PD), *relatore*, avverte che in data 12 luglio 2016 la II Commissione giustizia ha approvato in sede referente due emendamenti al provvedimento in titolo, non corredati di relazione tecnica. Sofferma in particolare la sua attenzione sui commi da 2-*bis* a 2-*septiesdecies* dell'articolo 1, introdotti dall'emendamento Rossomando 1. 1. (Nuova formulazione), il cui contenuto rileva sotto il profilo finanziario. Con riferimento alle norme introdotte dal citato emendamento rileva preliminarmente la necessità di una conferma che la riduzione del contingente destinato alla mobilità, di cui all'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge n. 190 del 2014 debba intendersi comprensivo della riduzione già disposta dalla legge n. 122 del 2016, non ancora entrata in vigore. Rileva, altresì, che la norma destina a copertura delle nuove assunzioni da essa previste risorse già finalizzate a favorire la mobilità del personale delle province verso altre pubbliche amministrazioni. A tale proposito, ritiene necessario che sia chiarito se possano determinarsi interferenze rispetto al processo di razionalizzazione delle spese delle province, e, in particolare della spesa per il personale, tenuto conto che una quota di assunzioni, ad oggi potenzialmente destinabile a favorire la mobilità del personale delle province, è destinata allo scorrimento delle graduatorie e all'espletamento di

concorsi. Rammenta, in proposito, che i commi 418 e 419 della legge n. 190 del 2014 hanno stabilito che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Ritiene altresì necessario chiarire se si determinino effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno in virtù dell'utilizzo di somme, già destinate alla retribuzione di personale delle pubbliche amministrazioni (spese per il personale delle province), a copertura di spese per retribuzioni di personale di nuova assunzione. Andrebbero, inoltre, esplicitati i dati sottostanti la determinazione dell'onere riferito al comma 2-bis, che autorizza l'assunzione di 1.000 unità di personale. A fronte di tale autorizzazione, si prevede una copertura mediante riduzione di 732 unità del contingente di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 190 del 2014. Non sono infatti evidenti le ragioni che inducono a ritenere tale riduzione equivalente sul piano finanziario alle previste assunzioni. In proposito è necessario acquisire i dati necessari per una verifica delle quantificazioni, considerando anche la proiezione pluriennale degli oneri. A tal fine, rammenta che l'articolo 17, comma 7, della n. legge 196 del 2009 stabilisce che per le disposizioni in materia di pubblico impiego, la relazione tecnica contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegati ai soggetti beneficiari. Infine, ritiene utile acquisire elementi informativi in merito alle unità di personale interessate dalle procedure di mobilità già avviate ai sensi della legislazione vigente, al fine di chiarire l'ambito di operatività delle norme in esame che prevedono lo scorrimento di graduatorie di concorsi già espletati e l'indizione di un nuovo concorso a valere sulle sole risorse che residuano in esito all'espletamento delle citate procedure. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva

che il comma 2-undecies autorizza la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016 per lo svolgimento delle procedure per l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia relativo al medesimo anno 2016. Al riguardo, segnala che il menzionato stanziamento reca le necessarie disponibilità. Rileva, inoltre, che il comma 2-sedecies (*rectius sexiesdecies*) autorizza la spesa di 5.606.324 euro per l'anno 2016 e di 33.637.944 euro annui a decorrere dal 2017 per l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Osserva che la disposizione in commento prevede che al relativo onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico (cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia). Contestualmente, il comma 2-duodecies della presente disposizione stabilisce la riduzione da 2.000 a 1.268 del numero massimo di unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta di cui è prevista per gli anni 2016 e 2017 l'acquisizione da parte del Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, con oneri posti a carico del predetto Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico. In relazione alla citata riduzione delle unità di personale da acquisire, i successivi commi 2-quaterdecies e 2-quindecies (*rectius quinquiesdecies*) provvedono quindi al conseguente aggior-

namento degli oneri imputati al citato Fondo, che vengono ridotti di 5.612.000 euro per il 2016 e di 33.672.000 euro annui a decorrere dal 2017, in tal modo rendendosi disponibile un importo di pari entità a valere sulle risorse del Fondo medesimo, da destinare alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE****ART. 2.**

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

ART. 2-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.

2. 018. Censore.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono fissati al 30 settembre 2016.

4. 13. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Sbrollini, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

ART. 5.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione che evidenzia l'effettivo utilizzo e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5. 1. Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Palese.

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato).

1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.

3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.

5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

c) ai genitori;

d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;

e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

f) al convivente *more uxorio*.

6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza *more uxorio*, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente *more uxorio* con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.

7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 02. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Rideterminazione sanzioni per città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015).

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

2. In deroga all'articolo 40, comma 3-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti

dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

3. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.

4. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema *web* della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

5. La sanzione di cui al comma 26, lettera *a*), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.

6. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attestati il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera *d*), del presente

articolo, non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016. ».

7. 043. *(Nuova formulazione)* Marchi, Guerra, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

*** 7. 6.** *(Nuova formulazione)* Rigoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

*** 7. 20.** *(Nuova formulazione)* Marchetti, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Melilli, Parrini, Pillozzi, Preziosi, Rubinato, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Mariano, Carra, Marguerettaz.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **7. 30.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **7. 51.** (Nuova formulazione) Marcon, Melilla, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

* **7. 17.** Palese.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province).

1. Per l'anno 2016 l'importo di 48 milioni di euro impegnato e non pagato del Fondo per il federalismo amministra-

tivo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 2014, n. 56.

2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 settembre 2016.

7. 057. (Nuova formulazione) Melilli, Bini, Giulietti, Bergonzi.

ART. 9.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:

« 712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015. ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.

* **9. 2.** Lenzi.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:

« 712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni

del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.

*** 9. 16.** Guidesi, Rondini.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:

« 712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015 ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.

*** 9. 24.** Palese.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: « ed alla relazione dell'organo di revisione » sono soppresse;

2) dopo le parole: « entro il 15 novembre di ogni anno » sono aggiunte le seguenti: « secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità »;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione; »;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. ».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole « dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta » sono inserite le seguenti « , le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa ».

**** 9. 034.** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: « ed alla relazione dell'organo di revisione » sono soppresse;

2) dopo le parole: « entro il 15 novembre di ogni anno » sono aggiunte le seguenti: « secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità »;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione; »;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. ».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole « dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta » sono inserite le seguenti « , le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa ».

**** 9. 022.** (Nuova formulazione) Plangger.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: « ed alla relazione dell'organo di revisione » sono soppresse;

2) dopo le parole: « entro il 15 novembre di ogni anno » sono aggiunte le seguenti: « secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità »;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione; »;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« *e-bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. ».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole « dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta » sono inserite le seguenti « , le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa ».

**** 9. 04.** (Nuova formulazione) Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: « ed alla relazione dell'organo di revisione » sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;»;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. ».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa ».

**** 9. 028.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;»;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«*e-bis*) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta. ».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa ».

**** 9. 044.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».

**** 9. 052.** (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 174, comma 1:

1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;

2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;

b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione»;

c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

«e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».

**** 9. 055.** (Nuova formulazione) Marchi, Guerra, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

*** 10.3.** (Nuova formulazione) Giulietti.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

*** 10.13.** (Nuova formulazione) Guidesi.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e

dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

*** 10.29.** (Nuova formulazione) Palese.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»

*** 10.02.** (Nuova formulazione) D'Alia.

ART. 14.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».

14. 6. Prestigiacomo, Catanoso, Riccardo Gallo, Gullo, Alberto Giorgetti, Giammanco.

ART. 15.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al primo periodo, le

parole: « del 2013 o del 2014 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2013 al 2015 ».

15. 31. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis. »;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario, ».

*** 15. 01.** *(Nuova formulazione)* Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Ricciatti, Pannarale, Duranti, Placido.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis. »;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario, ».

*** 15. 010.** *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis. »;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario, ».

*** 15. 014.** *(Nuova formulazione)* Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-bis.

(Norme relative alla disciplina del dissesto).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis. »;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario, ».

*** 15. 020.** *(Nuova formulazione)* Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

ART. 15-*bis*.

(Norme relative alla disciplina del dissesto).

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-*bis*. »;

b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: « può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori », sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario, ».

* **15. 022.** *(Nuova formulazione)* Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

ART. 16.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al

periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.

* **16. 02.** *(Nuova formulazione)* Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-*bis*. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di personale ».

* **16. 012.** *(Nuova formulazione)* Palese.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di personale ».

* **16. 023.** (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.

* **16. 025.** (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.

*** 16. 032.** (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. ».

1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: « Disposizioni in materia di personale ».

*** 16. 044.** (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli,

Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

ART. 21.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scadenza del termine di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo avere effettuato le opportune verifiche.

21. 6. Carnevali.

Al comma 10, sostituire le parole: agli anni 2013 e 2014 con le seguenti: all'anno 2013.

21. 9. Miotto.

Al comma 23, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili.

21. 2. Miotto.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA è altresì tenuta a concludere le negoziazioni relative a contenziosi ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015.

21. 17. Bargerò, Boccuzzi, Paola Bragantini.